

COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

intestazione:



COMUNE DI MOZZECANE

indirizzo:

Via Caterina Bon Brenzoni, 26
Mozzecane / Verona

oggetto:

PIANO D'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO SECONDO
LEGGE REGIONALE DEL VENETO N° 17/2009



titolo:

PRESCRIZIONI TECNICHE ILLUMINAZIONE
ESTERNA

File n.

140T16I.doc

Comm. n.

140_16

ELT09

tutti i diritti riservati – opera protetta ai sensi della legge n° 633 e successive

Studio Albertini
Progettazione Impianti Tecnologici



UNI EN ISO 9001
CERT. N° 12743

VIA SALUZZO, 38 37060 ALPO - VERONA

Tel.: 045 860 00 51 - Fax: 045 861 73 42

e-mail: info@albertinistudio.com - www.albertinistudio.com

REDATTO

Albertini G.

CONTROLLATO

Melchiori D.

SCALA

PR. DATA

0 Settembre 2016

TIPO DI EMISSIONE

CEI 0-2 rif. 3.4

1 Maggio 2017

Agg. Normativo

2

3



PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA

INDICE

INDICE	2
1.0 OGGETTO	3
2.0 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
3.0 LISTA FORNITORI E COSTRUTTORI.....	3
4.0 IMPIANTI AEROPORTUALI.....	3
5.0 IMPIANTI SPORTIVI	3
6.0 INSEGNE PUBBLICITARIE	4
7.0 EDIFICI STORICI - MONUMENTI.....	4
8.0 GRANDI AREE	4
9.0 ILLUMINAZIONE RESIDENZIALE	4
10.0 IMPIANTI DI SEGNALAZIONE	5
11.0 IMPIANTI ESISTENTI	5
12.0 PROGETTO ILLUMINOTECNICO	5
13.0 DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI.....	6



PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

1.0 OGGETTO

Il presente documento ha lo scopo di definire i criteri e le modalità per la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna sia pubblici che privati all'interno del territorio comunale di Mozzecane.

2.0 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti prescrizioni si applicano in modo specifico agli impianti di illuminazione esterna sia pubblici che privati, all'interno del territorio comunale di Mozzecane.

I criteri si applicano integralmente a:

- tutti i nuovi impianti;
- ai rifacimenti di impianti esistenti;
- tutte le estensioni di impianti esistenti;
- limitatamente ai paragrafi interessati, nel caso di sostituzione di componenti o parti d'impianto esistente;

3.0 LISTA FORNITORI E COSTRUTTORI

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere provvisti di opportune marchiature e dichiarazioni di rispondenza e conformità alle vigenti normative tecniche e di settore ed alla legislazione attuale in materia di sicurezza per gli utenti e per i lavoratori.

4.0 IMPIANTI AEROPORTUALI

Gli impianti di illuminazione di aeroporti e di altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione aerea, sono in deroga rispetto ai requisiti di cui al comma 2 della Legge Regionale del Veneto n°17/2009.

5.0 IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi, che vengono illuminati successivamente all'entrata in vigore della Legge Regionale del Veneto n°17/2009 e che hanno un numero di posti a sedere superiore a 5.000, potranno possedere impianti con un'emissione di luce verso l'alto superiore al limite di 0.49 cd/klm a 90° e oltre, salvo l'obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo ed al di fuori delle aree verso le quali l'illuminazione è orientata.

Tali impianti però dovranno essere utilizzati in maniera oculata ovvero cercando di limitarne il funzionamento entro le ore 24:00 se possibile e comunque limitato al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva. Deve essere tecnicamente assicurata la parzializzazione dell'illuminazione, funzionale alla natura del suo utilizzo.

Tutti gli altri impianti dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni della Legge Regionale ovvero con emissione di 0 cd per 1.000 lumen a 90° ed oltre. Si privilegiano apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. Per tali impianti è ammesso l'utilizzo di sorgenti luminose diverse da quelle indicate al comma 2 lettera b della Legge Regionale del Veneto n°17/2009.

Per gli impianti esistenti si consiglia, compatibilmente alle risorse economiche a disposizione dell'Amministrazione comunale e delle società di gestione, la messa a norma illuminotecnica. Si prescrive comunque un utilizzo oculato dell'illuminazione degli impianti sportivi limitatamente entro le ore 24:00.



PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA

6.0 INSEGNE PUBBLICITARIE

L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. E' fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio regionale, fasci di luce rotanti o fissi di qualsiasi tipo, colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose ed ogni tipo di richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, come i palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste. E' altresì vietata l'illuminazione di elementi del paesaggio e l'utilizzo di superfici di edifici o di elementi architettonici o naturali, per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, a scopo pubblicitario o voluttuario.

Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio.

In ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza ed ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro.

7.0 EDIFICI STORICI - MONUMENTI

Nell'illuminazione di edifici di rilevanza storica e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione radente, dall'alto verso il basso e comunque con modalità conformi ai requisiti di cui al comma 2 lettera a) della L.R. del Veneto n°17/2009; entro le ore 24:00 deve essere previsto lo spegnimento o la riduzione della potenza d'illuminamento pari ad almeno il trenta per cento del valore nominale.

Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme d'illuminazione, purchè i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l'illuminamento non superi i 15 lux od una luminanza media mantenuta massima di 1 cd/mq, l'emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare, qualora essa sia irregolare, non superi il dieci per cento del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione.

8.0 GRANDI AREE

E' concesso l'utilizzo di riflettori, fari e torri-faro per l'illuminazione di grandi aree quali parcheggi, cantieri, piazzali, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali purchè venga privilegiato l'utilizzo di apparecchi illuminanti asimmetrici e comunque aventi emissione luminosa di 0 cd per 1.000 lumen a 90° ed oltre. L'utilizzo di fonti illuminanti con inclinazione non conforme alla Legge Regionale del Veneto è consentito solamente ad uso temporaneo e per manifestazioni di pubblico interesse di breve durata temporale.

L'installazione di torri faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali; qualora il fattore di utilizzazione di torri faro, riferito alla sola superficie di utilizzo, superi il valore di 0.5, gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza, nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.

9.0 ILLUMINAZIONE RESIDENZIALE

E' concessa deroga per impianti di illuminazione di modeste entità, come quelli ad uso residenziale, caratterizzati dai seguenti requisiti:

- in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lumen;
- ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l'alto;
- gli apparecchi dell'impianto d'illuminazione non emettano, complessivamente, più di 2.250 lumen verso l'alto;



PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA

10.0 IMPIANTI DI SEGNALAZIONE

Per gli impianti di segnalazione, quali semafori, impianti di segnalazione di pericolo e cartelli stradali luminosi è permesso solo l'utilizzo di apparecchi illuminanti con tecnologia a led.

11.0 IMPIANTI ESISTENTI

Per gli impianti di illuminazione esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale del Veneto n°17/2009 e non rispondenti ai requisiti dell'articolo 9, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, è disposta la modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi all'orizzonte, con inserimento di schermi paralucente atti a limitare l'emissione luminosa oltre i novanta gradi.

Le zone maggiormente interessate da una difformità alla Legge Regionale n°17/2009 riguardano le aree industriali/artigianali presenti sul territorio comunale, in particolare:

- zona industriale/artigianale di San Zeno di Mozzecane;
- zona industriale/artigianale di Mozzecane (lato ferrovia verso autostrada A22);
- zona artigianale di Mozzecane (Via Roma e Vie limitrofe);
- zona artigianale di Grezzano;

12.0 PROGETTO ILLUMINOTECNICO

Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o temporanei e gli altri impianti per i quali è sufficiente il deposito in comune della dichiarazione di conformità ai requisiti della Legge Regionale del Veneto n°17/2009 rilasciata dall'impresa installatrice.

Gli impianti sopra citati sono i seguenti:

- impianti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari, con effetto totalmente schermante verso l'alto;
- impianti per le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, o che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;
- impianti che vengano accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento, dotati di proiettori ad alogeni o lampadine a fluorescenza compatte od altre sorgenti di immediata accensione;
- per gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione ed aerea;
- le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all'articolo 23 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n°285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n°495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni; e quelle con superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso;
- le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi;
- impianti di modeste entità, quali quelli dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o di sorgenti simili;



PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA

13.0 DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI

Al termine degli interventi dovrà essere rilasciato all'Ufficio Tecnico comunale la seguente documentazione:

- dichiarazione di conformità alla regola dell'arte (L. n°186/68);
- relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
- dichiarazione di conformità degli impianti di illuminazione esterna alla Legge Regionale del Veneto n°17/2009;
- certificato dei requisiti tecnico-professionali;

Villafranca di Verona (VR), Maggio 2017

Il Professionista